



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Savona

Sezione civile

Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente

s e n t e n z a

nella vertenza iscritta al n. 743 ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 promossa da:

██████████ SPA codice fiscale

██████████

assistita dagli avv. ██████████ e ██████████

nei confronti di:

██████████ codice fiscale ██████████

assistito dall' avv. ██████████

avente ad oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace, altri contratti atipici

Conclusioni assunte dall' appellante ██████████

██████████ SPA: "respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 490/2019 del Giudice di Pace di Savona:

respingere tutte le domande formulate dal Sig. ██████████ per tutti i motivi esposti in atti, ivi incluso il difetto di legittimazione passiva sostanziale di

██████████

dato atto che, in esecuzione della Sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Savona, la Banca ha provveduto al pagamento a favore del Sig. ██████████ dell'importo di Euro 1.412,00, condannare la stessa a rimborsare l'intera somma alla Banca, o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;

dato atto che, in esecuzione della Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Savona, la Banca ha provveduto al pagamento a favore dell'Avv. ██████████

██████████ procuratore antistatario dell'importo di Euro 1.194,33, condannare la





stessa a rimborsare l'intera somma alla Banca, o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Conclusioni assunte dalla parte appellata [REDACTED] "Voglia l'adito Tribunale di Savona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;

2) condannare la [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.

ragioni di fatto ed di diritto della decisione

I.- [REDACTED] ha convenuto in giudizio nanti al Giudice di Pace [REDACTED] chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. 1.404,54.

A sostegno della domanda assumeva:

.- di avere sottoscritto nel 2012 un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione e di averlo estinto nel 2018, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza;

.- di avere diritto al rimborso delle commissioni versate al momento dell'erogazione del finanziamento e non godute in relazione all'anticipata estinzione;

.- di avere, invece, ottenuto esclusivamente il rimborso di €. 899,14 residuando un credito di €. 1.404,54 conteggiate con il criterio pro rata temporis.

La convenuta ha resistito alla domanda che è stata accolta dal Giudice di Pace con sentenza in data 30 luglio 2019.

Avverso tale sentenza l'Istituto Bancario ha svolto il presente gravame svolgendo diversi motivi di doglianza.

II.- L'appello non può trovare accoglimento.



A.- Non fondato risulta il primo motivo di gravame risultando effettivamente competente per valore il Giudice di Pace di Savona.

La declaratoria di nullità della clausola che prevede il mancato rimborso degli oneri in caso estinzione anticipata del finanziamento, infatti, rappresenta esclusivamente il presupposto giuridico per ottenere il rimborso delle somme mentre l'attore, odierno appellato, nel giudizio di primo grado, aveva chiesto il rimborso di €. 1404,53.

Il valore della detta domanda ha determinato il valore della controversia che risulta di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 cpc in quanto non superiore ad €. 5.000.

La competenza sussiste anche ai sensi dell'art. 14 c.p.c. secondo cui: "Nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore" e/o ai sensi dell'art. 12 c.p.c. secondo cui "il valore della causa relativa all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione".

Pertanto, qualificando la domanda de quo quale relativa a somme di denaro, risultava effettivamente la competenza per valore del giudice di pace.

Ad analoga conclusione si giunge anche qualificando la domanda relativa a rapporti obbligatori ex art. 12 c.p.c. ai sensi del quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione". Tale criterio non opera esclusivamente allorché il giudice sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato – e non solo incidenter tantum- le questioni relative all'esistenza ed alla validità dell'intero rapporto perché ricorrendo tale condizione il valore della causa va determinato sulla base dell'intero rapporto obbligatorio e non di una parte di esso (conf. Cassazione Sez. U, sentenza n. 1004 del 27/01/1993, edita su Italgiure: "La norma dell'art. 12, primo comma, cod. proc. civ., - secondo cui il valore delle cause relative alla validità, all'esistenza o alla risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base a quelle parti del rapporto stesso che è in contestazione - non trova applicazione in casi in cui la stessa domanda introduttiva





del giudizio sia formulata in guisa tale da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., in ordine all'intero rapporto, con la conseguenza che, in tal caso, ove la domanda appartenga alla competenza per valore del giudice superiore, è inidoneo a fondare la competenza di quello inferiore il frazionamento in più domande, ciascuna delle quali avente un "petitum" mantenuto entro i limiti di competenza di tale ultimo giudice e tutte poi riunite davanti a lui").

B.- Con il secondo motivo si sostiene la carenza di legittimazione "sostanziale" di [REDACTED] in relazione al rimborso delle commissioni per l'attività svolta dall'intermediario [REDACTED] quest'ultimo infatti sarebbe un soggetto terzo rispetto al finanziatore.

Anche tale motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.

Tutti gli importi relativi alle varie spese di finanziamento (spese di istruttoria, commissione di attivazione, commissione di gestione pratica ecc) sono state, infatti, trattenuti direttamente dalla Banca che ha erogato il prestito al signor [REDACTED] versandogli un capitale netto di €. 19.501,90 a fronte di un capitale lordo mutuato di €. 24.480,00 (cfr. contratto di finanziamento allegato sub. 2 nel fascicolo di parte nel giudizio di primo grado, documentazione non oggetto di contestazione tra le parti).

Il contratto de quo, in quanto stipulato esclusivamente tra le odierne parti in causa, determina la legittimazione passiva dell'intermediario finanziatore (cfr. in fattispecie simile, anche questo Tribunale, sentenza in data 14\11\20 edita nella Banca dati Giuffrè: "In caso di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi. Quindi, Stante il collegamento negoziale intercorrente tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, compete al soggetto



erogatore del finanziamento che ha collocato al cliente anche la polizza assicurativa provvedere alla restituzione del premio assicurativo non utilizzato”).

C.- Con il terzo e quarto motivo l' appellante si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto nulla la clausola relativa all' estinzione anticipata richiamando tra l' altro –a sostegno delle proprie argomentazioni- l' applicabilità dell' articolo 125 sexies T.U. bancario sostenendo la distinzione tra costi c.d. recurring e costi c.d. up. front (questi ultimi relativi ad attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente eseguite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento, e quindi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata).

Tali censure non paiono fondate sempre sulla scorta delle motivazioni espresse nella citata sentenza in data 14\11\202.

In fattispecie simile, infatti, il Tribunale ha considerato sussistente la violazione del citato art. 125 sexies T.U.B. (cfr. in motivazione “... In particolare, la causa verte sull' interpretazione dell' art. 125 sexies che –riprendendo la previsione dell'art. 16 della citata direttiva- concede al consumatore la facoltà di “imborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

A seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia, come evidenziato da autorevole giurisprudenza (Tribunale di Torino, sentenza 21\3\20 edita nelle principali riviste ed anche nella Banca dati Giuffrè), “questa interpretazione, polarizzata sul costo totale del credito fa scemare il peso dell' inciso “dovuti per la restante durata ecc.” come criterio di selezione dei costi ammissibili a ripetizione in caso di estinzione anticipata e perciò fa cadere la stessa distinzione tra costi up front e recurring.

L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB della Banca d'Italia, condivisa dall'ABF, rimettendo all'autonomia negoziale e in definitiva alle determinazioni dell'intermediario, alle quali aderisce il consumatore, la ripartizione dei costi in ripetibili per la residua durata (oneri recurring) e irripetibili (oneri up front), con



l'unico limite dell'adeguata informazione e trasparenza, non appare dunque più sostenibile dopo la sentenza Lexitor, come ha riconosciuto la cit. decisione dell'ABF n. 26525/19.

Piuttosto – conclude il Tribunale di Torino- dovrà dirsi che ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo "ripartita" sull'intera durata del contratto ed è perciò "dovuta" per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo... Dopo la sentenza Lexitor, la distinzione tra oneri up front e recurring ha perso ogni rilevanza giuridica -almeno agli effetti dell' art. 125 sexies TUB- visto che entrambe le categorie sono oggi comprese nel "costo totale del credito" e quindi rimborsabili per la frazione pertinente alla "restante durata del contratto".

Tale sentenza, in quanto interpretativa, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento ... Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata dalla odierna appellante, deve essere effettuato il rimborso delle commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto facendosi applicazione del criterio proporzionale o pro rata temporis").

L' appello deve essere quindi respinto non essendo oggetto di contestazione il criterio di calcolo, peraltro corretto in quanto conforme all' art. 125 sexies cpc che riconosce il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito pari "all' importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

III.- La statuizione sulle spese processuali segue il criterio della soccombenza.

Dette spese, in difetto del deposito di nota, vanno liquidate in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 ritendo il valore della causa pari a quello indicato da parte appellante in sede di iscrizione (inferiore ad €. 5.200) ed in relazione agli adempimenti processuali effettivamente compiuti nel corso del giudizio.



per questi motivi

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1.- rigetta l' appello avanzato dall' [REDACTED] SPA. Avverso la sentenza 490/2019 del Giudice di Pace di Savona che conferma integralmente;

2.- condanna l' [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che, con distrazione in favore del difensore dell' appellata che si è dichiarato antistatario, liquida in €. 1620,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;

3.- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' [REDACTED] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso il 6 marzo 2021

Il giudice

Alberto Princiotta

atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data 08/03/2021